# REGOLAMENTO (CEE) N. 2315/80 DELLA COMMISSIONE

**del 3 settembre 1980**

**che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nel Regno Unito di reggiseno e bustini, tessuti o a maglia, categoria 31, originari di Taiwan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione, del 30 dicembre 1977, relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan (1), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio, del 7 febbraio 1978, per il mantenimento del regime d'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Taiwan (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3020/77 ha fissato un regime autonomo relativo alle importazioni di prodotti tessili originari di Taiwan e che l'articolo 3 stabilisce le condizioni necessarie all'applicazione di nuove limitazioni quantitative ;

considerando che le importazioni nel Regno Unito di reggiseno e bustini, tessuti o a maglia, categoria 31, originari di Taiwan, hanno ampiamente sorpassato il limite stabilito dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3020/77 ;

considerando che è quindi necessario stabilire per gli anni 1980, 1981 e 1982 limitazioni quantitative per le importazioni di prodotti della categoria 31, originari di Taiwan,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Durante gli anni 1980, 1981 e 1982, l'importazione nel Regno Unito di reggiseno e bustini, tessuti o a maglia (codice Nimexe 61.09-50), originari di Taiwan, avviene entro il limite dei contingenti quantitativi di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3020/77 ed in particolare quelle relative alla gestione delle limitazioni quantitative si applicano alle limitazioni quantitative fissate dal presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1980.

*Per la Commissione*

Wilhelm HAFERKAMP

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
(2) GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.

*ALLEGATO*

| Categoria n. | Numero della tariffa doganale comune | Codice Nimexe 1980 | Designazione delle merci | Stati membri | Unità | Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 1980 | 1981 | 1982 |
| 31 | 60.09 D | 61.09-50 | Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia | UK | 1 000 pezzi | 250 | 265 | 281 |